

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (*Rinvio del seguito dell'esame*) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 21

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 25

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 23

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 30

AVVERTENZA 24

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un ampio ed articolato lavoro parlamentare svolto dalla VII Commissione Cultura, nel corso delle ultime legislature, con il contributo di tutti i gruppi.

Illustra quindi il testo unificato, articolato in quattro Capi, che si propone quale legge quadro per il settore: l'intervento legislativo è, infatti, volto a definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo – finora oggetto di norme settoriali e parziali – ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Rileva che, seppure il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione delle attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1 riconosce la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, che comprende il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante. Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l'equilibrio dell'offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.

Il testo individua poi i principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica, quali la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero; la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche; l'attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valoriz-

zazione dell'immagine e dell'offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l'azione in favore delle strutture; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), volte a richiamare la Commissione di merito su una serie di questioni, che necessitano di ulteriori approfondimenti, fermo restando il positivo lavoro di sintesi e di elaborazione svolto dalla VII Commissione in sede referente.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che in questa materia da anni si interviene come se la riforma del titolo V della parte II della Costituzione non fosse vigente. La disciplina del settore è recata da decreti formalmente non aventi natura regolamentare, ma di fatto regolativi.

Ciò premesso, considerata la delicatezza del provvedimento e preso atto dell'articolata proposta di parere della relatrice, chiede se sia possibile rinviare la votazione della proposta di parere in modo da permettere un approfondimento delle diverse questioni.

Maria Piera PASTORE (LNP) segnala l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), che include, tra i principi fondamentali, la «tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche». Ritiene, infatti, anche comprensibili misure di tale tenore di fronte ad uno stato di crisi ma in questo caso, a suo avviso, si va molto oltre.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per l'ampia relazione svolta e per l'articolata proposta di parere presentata.

Ritiene particolarmente importante un intervento legislativo come quello in esame che si propone di intervenire in maniera sistematica sul settore dello spettacolo dal vivo.

Anche al fine di assicurare un coinvolgimento più ampio di tutti i gruppi su tale tematica, si riserva, nella prossima seduta, di valutare la possibilità di richiedere, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame in sede consultiva prosegua presso la I Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, prende atto dalle richieste formulate in merito all'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti ed, eventualmente, di prevedere che l'esame in sede consultiva prosegua presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Con riguardo alla questione posta dalla collega Pastore, relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), ritiene che il testo non appare lesivo dei principi costituzionali, considerato che non stabilisce norme di maggiore *favor* nei confronti dei professionisti del settore ma richiama solo l'esigenza di un'adeguata tutela nei confronti di tali lavoratori. Rileva, in ogni modo, che tali profili potranno essere anche valutati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.

Ribadisce, quindi, l'importanza di un lavoro svolto con dedizione ed approfondimento dal Parlamento e, in particolare, dalla Commissione Cultura in questi anni, anche attraverso numerose audizioni di esperti del settore, volto a definire un chiaro quadro normativo per un settore fondamentale per il Paese sotto il profilo culturale ma anche economico, considerato l'elevato numero di persone che vi lavorano.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso, volta al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica – distinta dalla sordità e dalla cecità – in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

Ricorda che il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia la finalità mentre l'articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti.

L'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche.

L'articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Rilevato che le disposizioni recate dal testo sono, nel complesso, riconducibili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « assistenza sociale » ascrivita alla competenza residuale delle regioni, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea come il testo elaborato dalla XII Commissione rappresenti la sensibilità di tutto il Parlamento rispetto a situazioni di grave menomazione, come quella delle persone sordocieche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

ALLEGATO 1

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abb., recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

preso atto che il testo unificato si propone quale « legge quadro » per lo spettacolo dal vivo, materia che – anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 e n. 285 del 2005) – appare riconducibile alla « promozione e organizzazione delle attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

rilevata l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che la definizione dello « spettacolo dal vivo », attualmente esplicitata al comma 5, sia anticipata dopo il comma 1, considerato che le relative attività sono poi richiamate nelle disposizioni successive al comma 2;

evidenziata l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l' »agente per

lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS); il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3, in particolare, attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore. Il comma 2, lettera b), attribuisce altresì al Ministro il potere di promuovere, valorizzare e sostenere con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo;

rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata la competenza alla ripartizione del FUS tra quota di competenza statale e quota da attribuire alle regioni;

richiamata, al riguardo, la sentenza n. 255 del 2004, in cui la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale, a seguito

della quale è stata approvata la legge n. 239 del 2005, che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;

richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, in cui – con riguardo al sostegno al settore cinematografico – la Corte ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta « chiamata in sussidiarietà », un intervento dello Stato, ritenendo al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, dichiarando, di conseguenza, costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004 nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

sottolineata pertanto la necessità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del FUS, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, precisando, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettera a), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

evidenziata, al contempo, l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

ritenuto altresì opportuno chiarire le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando

altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

segnalata altresì l'opportunità di valutare – alla luce delle competenze regionali in materia – le previsioni riguardanti il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 13, finalizzato a finanziare interventi di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo in favore dei territori nei quali la stessa risulti inadeguata, tenendo presente che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

segnalata l'opportunità di rivedere la nozione di « criteri uniformi » a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

rilevato che all'articolo 5, che disciplina i compiti delle regioni, si prevede – al comma 1, lettere h), l), m), n) e o) – che talune funzioni, quale l'adozione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, siano subordinate alla previa intesa con comuni, città metropolitane e province;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008, in cui – seppure con riferimento ad una

materia di competenza residuale – si evidenzia come l'attribuzione ai comuni di poteri o anche di mere facoltà in materie di competenza residuale delle regioni, costituisca « una sottrazione di funzioni costituzionalmente spettanti alle regioni »;

segnalata pertanto l'opportunità di rivedere le suddette previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, che disciplinano i compiti degli enti locali, tenendo conto della richiamata giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

rilevato, al contempo, che l'articolo 6, comma 1, lettera l), attribuisce ai comuni e alle città metropolitane la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e alla disciplina dei presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni e che tale disposizione è riconducibile – anche tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia – alle materie di competenza concorrente governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio, di competenza residuale delle regioni;

evidenziata, quindi, l'opportunità di riformulare la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l) tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

ritenuto opportuno, all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, di riformulare il riferimento ai « pubblici avvisi » quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: « degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi »;

evidenziata l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al « carattere prevalente » di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1 del-

l'articolo 9, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché, al comma 3 del medesimo articolo 9, il riferimento al « criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata »;

segnalata l'esigenza, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli « strumenti concertativi e convenzioni triennali » ivi richiamati corrispondano agli « accordi di programma », previsti alla rubrica dell'articolo 10;

segnalata l'esigenza, all'articolo 17, di indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7 nonché di coordinare le disposizioni ivi previste – che attribuiscono alla Scuola superiore della pubblica amministrazione la funzione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali – con i compiti propri di tale organismo, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e di quelli della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale;

rilevata l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire maggiormente la natura giuridica della « Listaspettacolo.it », anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sentenze della Corte costituzionale n. 268 del 2007 e nn. 50, 219 e n. 384 del 2005);

richiamato quanto previsto all'articolo 22, che dispone l'istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici, cui spetta la competenza ad esprimersi, con parere vincolante, su diversi ambiti, a partire dagli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e dai criteri e le modalità di concessione e erogazione dei

contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato e sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni;

evidenziata pertanto la necessità di valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di un « specifico » titolo di studio e di un « adeguato » titolo professionale, ivi stabilito, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

segnalata l'opportunità di disciplinare le procedure per l'istituzione e la conservazione dei registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento l'attività di cui al comma 3 dell'articolo 27;

evidenziata, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

b) occorre altresì precisare espressamente, all'articolo 3, lettera a), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del citato FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

c) appare opportuno chiarire, ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali;

d) all'articolo 17, occorre indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7;

e) si segnala l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

f) si evidenzia l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l'« agente per lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

g) si segnala l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera b), comma 2, articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

h) con riguardo all'articolo 13, relativo al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a finanziare interventi

di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo, si evidenzia l'esigenza di tenere conto delle competenze regionali in materia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

i) appare opportuno sopprimere la nozione di «criteri uniformi» a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale;

l) si segnala l'opportunità di rivedere le previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

m) si evidenzia, parimenti, l'opportunità di rivedere la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), che attribuisce determinate funzioni ai comuni e alle città metropolitane, tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

n) all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, appare opportuno riformulare il riferimento ai «pubblici avvisi», quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: «degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi»;

o) si rappresenta l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al «carattere prevalente» di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), specificando altresì, al comma 3

del medesimo articolo 9, cosa si intenda per «criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata»;

p) si segnala l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli «strumenti concertativi e convenzioni triennali» ivi richiamati corrispondano agli «accordi di programma», previsti alla rubrica dell'articolo 10;

q) si evidenzia l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire la natura giuridica della «Listaspettacolo.it», anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano tali disposizioni;

r) appare opportuno valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate ed il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

s) si evidenzia l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di uno «specifico» titolo di studio e di un «adeguato» titolo professionale, ivi previsti, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

t) si evidenzia, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

ALLEGATO 2

**Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
(C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione
permanente del Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato, recante « Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconduci-

bili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « assistenza sociale » ascritta alla competenza residuale delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE